



**COMUNE DI ABBIATEGRASSO**  
*(Provincia di Milano)*

**STATUTO**  
**DELLA CONSULTA COMUNALE**  
**DEI CITTADINI STRANIERI**  
**RESIDENTI NEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO**



Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 60 del 29.9.2005



## COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Politiche sociali

Via San Carlo, 23/C - Telef.02/94692509. Fax 02/94692529

**STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE dei cittadini STRANIERI  
RESIDENTI nel Comune di ABBIATEGRASSO  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 29/09/2005**

- Articolo 1 - COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
- Articolo 2 - ISTITUZIONE
- Articolo 3 - FINI E FUNZIONI DELLA CONSULTA
- Articolo 4 - PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA CONSULTA STRANIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Articolo 5 - STRUTTURA DI FUNZIONAMENTO
- Articolo 6 - COMPONENTI DELLA CONSULTA
- Articolo 7 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA
- Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA
- Articolo 9 - MODIFICHE DELLO STATUTO
- Articolo 10 - REGOLAMENTO INTERNO
- Articolo 11 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- Articolo 12 - MEZZI
- Articolo 13 - INSEDIAMENTO
- Articolo 14 - DURATA IN CARICA
- Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

**Articolo 1 – COLLABORAZIONE CON IL COMUNE**

1. Il Comune si avvale, nell'esame delle problematiche e nella definizione delle azioni politiche e amministrative che riguardano gli stranieri, di un apposito organismo consultivo denominato "Consulta comunale dei cittadini stranieri".

**Articolo 2 - ISTITUZIONE**

1. La Consulta comunale dei cittadini stranieri residenti ad Abbiategrasso (in seguito e per brevità: Consulta), trae fondamento giuridico dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale" (Strasburgo, 5 febbraio 1992, avvenuta con Legge 8 marzo 1994, n. 203 limitatamente ai capitoli A e B).
2. All'elezione della Consulta partecipano gli stranieri, gli apolidi, nonché i cittadini italiani con doppia nazionalità e i cittadini naturalizzati italiani. Per il riconoscimento del diritto di voto per la Consulta è necessario essere maggiorenni e residenti ad Abbiategrasso alla data fissata per la votazione.
3. Apposito regolamento, adottato dal Consiglio comunale, disciplinerà nel dettaglio le procedure elettorali.

### Articolo 3 - FINI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta è:
  - a) un organismo di studio, proposta, promozione nonché un osservatorio del processo di integrazione; essa rileva i problemi e le difficoltà che gli stranieri incontrano con le istituzioni e la popolazione a livello locale ed elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza e per una migliore tutela dei diritti civili e sociali.
  - b) un organo consultivo del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari. Ad essi può presentare pareri sulle proposte di deliberazione che incidono sulle condizioni delle/degli straniere/i ad Abbiategrasso e può fare proposte al Sindaco, agli Assessori o alle Commissioni consiliari e ad altre Istituzioni.
2. La Consulta, in particolare:
  - a) rappresenta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e ad altre Istituzioni, per le loro competenze o perché se ne facciano interpreti e sostenitori presso gli enti competenti, le problematiche che le straniere e gli stranieri devono affrontare relativamente al loro status;
  - b) chiede al Presidente del Consiglio comunale di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea argomenti concernenti la condizione del cittadino straniero e di partecipare al Consiglio;
  - c) formula proposte ed esprime pareri presso gli organismi istituzionali (Giunta, Consiglio e Commissioni) e le loro emanazioni (Consulte), in coordinamento con un referente comunale. Dà comunicazione pubblica dei suoi atti attraverso l'Ufficio Stampa Comunale;
  - d) promuove e favorisce iniziative e attività volte a favorire l'integrazione delle/gli straniere/i nella comunità cittadina, ed a prevenire ogni forma di discriminazione;
  - e) promuove iniziative per favorire la conoscenza da parte delle/gli straniere/i delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione, la formazione professionale, l'accesso all'edilizia abitativa agevolata e la fruizione dei servizi pubblici e ogni altro ambito della vita sociale;
  - f) raccoglie e diffonde informazioni inerenti al mondo dell'immigrazione;
  - g) promuove e sostiene iniziative volte al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri sociali, culturali, religiosi e linguistici delle popolazioni immigrate ed a favorire, da parte loro, la conoscenza e il rispetto di quelli della popolazione locale;
  - h) promuove il riconoscimento della partecipazione degli stranieri e delle straniere alla crescita socio-economica del Paese;
  - i) coopera con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con l'ufficio del comune a ciò preposto per favorire l'integrazione dei ragazzi di origine straniera nelle scuole cittadine;
  - j) promuove o aderisce ad iniziative volte alla affermazione della cultura della pace e del dialogo tra le civiltà e le religioni del mondo.

### Articolo 4 – PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI AI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Un membro della consulta appositamente designato dalla medesima è ammesso a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale quando vengono trattati argomenti concernenti la condizione del cittadino straniero.
2. Tale partecipazione, con l'indicazione del membro designato, e degli argomenti all'ordine del giorno su cui si richiede la facoltà di intervenire, deve essere, a pena di nullità, comunicata dal Presidente della Consulta al Presidente del Consiglio comunale almeno 72 ore prima della riunione, in caso di seduta ordinaria, e almeno 24 ore prima in caso di seduta urgente.
3. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, l'avviso di convocazione della seduta consiliare deve essere consegnato al Presidente della Consulta negli stessi termini temporali e con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.
4. Il rappresentante della Consulta partecipa alla seduta con diritto di intervento sul o sugli argomenti posti all'ordine del giorno che sono stati indicati al Presidente del Consiglio comunale

con le modalità di cui al precedente comma 2. L'intervento del rappresentante della Consulta ai lavori del Consiglio comunale avviene negli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, ma senza diritto di voto.

#### Articolo 5 - STRUTTURA DI FUNZIONAMENTO

1. La Consulta è composta da un minimo di sei fino ad un massimo di ventuno componenti, e può costituire al suo interno delle commissioni di lavoro su specifiche tematiche, delle quali possono far parte anche esperti o rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche o private, esponenti del Terzo Settore e altri stranieri residenti;
2. La Consulta elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
3. Il Presidente della Consulta promuove, sulla base di richiesta scritta, qualora la Consulta lo deliberi, incontri con il Sindaco, con gli Assessori o con una Commissione consiliare nonché l'acquisizione di informazioni e documenti dagli Uffici Comunali.
4. La Consulta al termine di ogni suo anno di attività è tenuta a presentare al Consiglio Comunale o alle Commissioni Consiliari competenti una relazione dettagliata di tutte le attività e gli interventi svolti, avendo cura di fornire dati e informazioni atti a valutarne il funzionamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

#### Articolo 6 - COMPONENTI DELLA CONSULTA

1. Possono essere componenti della Consulta:
  - a. Cittadini stranieri residenti regolarmente nel distretto socio-sanitario abbatense;
  - b. Cittadini naturalizzati italiani, anche con doppia cittadinanza;
  - c. Apolidi;
  - d. Rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio specificamente a favore degli stranieri;
    - ↳ Sono eletti i membri sub a.b.c.;
    - ↳ Sono di nomina del Consiglio comunale su proposta del sindaco i membri sub d.
    - ↳ I membri sub a.b.c. devono costituire almeno i due terzi dei componenti la Consulta.
    - ↳ La eguale rappresentanza dei due sessi alla Consulta è un obiettivo perseguito dalla stessa; pertanto è obbligatorio che presidente e vicepresidente appartengano a generi diversi.
2. I candidati di cui al comma precedente (lettere a, b, c) sono dichiarati/e eletti/e a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel Regolamento di cui all'art. 2 c. 3. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, della stessa area geografica continentale di provenienza.
3. Partecipa ai lavori della Consulta un rappresentante del comune con funzione di segretario. Allo stesso sono attribuiti compiti di collegamento tra la Consulta e gli Uffici comunali.
4. In caso di dimissioni dei membri della Consulta si procede alla surroga che avviene mediante la nomina del primo dei non eletti per i membri di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c); per i membri di cui al medesimo comma alla lettera d), attraverso una nuova nomina da parte del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
5. I membri della Consulta assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti e si procede alla loro surroga con le stesse procedure previste al comma precedente

#### Articolo 7 - LA/IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dai componenti della Consulta nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la

maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza delle/dei presenti. Durano in carica 12 mesi e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti del Comune e della cittadinanza e di ogni persona giuridica, pubblica o privata.

#### Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.
2. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno (1 volta per ogni semestre).
3. La Consulta o il Presidente della stessa possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa, dalla Giunta comunale, su richiesta di almeno un quarto delle/dei componenti del Consiglio Comunale o su richiesta di una Commissione consiliare.

#### Articolo 9 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi del presente Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

#### Articolo 10 - REGOLAMENTO INTERNO

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno, applicativo del presente Statuto.

#### Articolo 11 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazioni dello Statuto, le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza delle/dei presenti.
3. Di ogni seduta si redige verbale.

#### Articolo 12 - MEZZI

1. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per le iniziative inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che costituiscono la sua segreteria amministrativa.
2. L'Amministrazione comunale provvede a dotare la Consulta di un'adeguata segreteria amministrativa, in analogia a quanto previsto per le Commissioni consiliari, nonché di una sede per le riunioni ordinarie e per l'organizzazione delle attività previste dal presente statuto all'art. 3.
3. Le spese necessarie al funzionamento della Consulta sono finanziate mediante l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio del comune

#### Articolo 13 - INSEDIAMENTO

1. Entro 30 giorni dalla data di istituzione della Consulta, il Sindaco provvede a convocare la prima seduta della Consulta.

#### Articolo 14 - DURATA IN CARICA

1. La consulta dura in carica 5 anni e la nuova elezione deve essere indetta dal Sindaco, entro il 90° giorno antecedente la data di scadenza del suo mandato.

2. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta qualora i suoi componenti rimasti in carica siano di numero inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del presente statuto;
3. In caso di scioglimento, la nuova elezione deve svolgersi entro i 6 mesi successivi.

Articolo 15 – NORME TRANSITORIE
---------------------------------

1. In seguito ai lavori preparatori il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, procede alla prima ed unica nomina dei componenti della Consulta appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). Essi dureranno in carica 18 mesi, al termine dei quali, salvo proroghe motivate, si procederà alla elezione diretta dei membri della Consulta da parte dei cittadini stranieri residenti ad Abbiategrosso.
2. In caso di dimissioni o di decadenza a seguito di tre assenze ingiustificate di membri nominati della Consulta si procede alla surroga con nuova nomina del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
3. Le facoltà di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera b e all'articolo 4 saranno applicabili esclusivamente dopo l'avvenuta acquisizione dei principi in essi contenuti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Abbiategrosso.